



Comune di Rimini

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 – 2022**



Sommario.....	pag. 1
Premessa	pag. 2

SEZIONE STRATEGICA

PARTE PRIMA

Quadro delle condizioni esterne	
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale e la programmazione regionale.....	pag. 3
La popolazione e le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio.....	pag. 10
Quadro delle condizioni interne	
Evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'ente.....	pag. 31
Analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione.....	pag. 36
Le risorse umane disponibili.....	pag. 39
Organizzazione e modalità dei servizi.....	pag. 44
Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati	pag. 63

PARTE SECONDA

Indirizzi degli obiettivi strategici	
Indirizzi in materia di risorse e impieghi.....	pag. 67
Obiettivi strategici per missione.....	pag. 74
Strumenti di rendicontazione dei risultati conseguiti: verifica al 30/06/2019	pag. 122

SEZIONE OPERATIVA

PARTE PRIMA

Descrizione dei programmi e obiettivi operativi	pag. 126
Indirizzi agli organismi partecipati.....	pag. 177
Valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento.....	pag. 189
Fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa.....	pag. 199
Gli investimenti previsti per il triennio.....	pag. 202
Gli equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica.....	pag. 203
Coerenza previsioni bilancio con gli strumenti urbanistici.....	pag. 206

PARTE SECONDA

Programmazione triennale del fabbisogno di personale	pag. 209
Programma triennale delle Opere pubbliche	pag. 224
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.....	pag. 235
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	pag. 246

Indirizzi agli organismi partecipati

di legge vigenti⁸, alla **“società a controllo pubblico congiunto”** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti⁹) **“Anthea s.r.l.”** sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società, i seguenti obiettivi sul complesso delle **“spese di funzionamento”**: per ciascun esercizio, a consuntivo

- a) il complesso delle “spese di funzionamento” - da intendersi come il totale dei “costi della produzione” (voce B) del “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi relativi alle c.d. “prestazioni extra-canone”, dei costi per “ammortamenti e svalutazioni”, dei canoni di leasing e degli “oneri straordinari” (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti nella voce “E” del “conto economico”) e con i “costi per il personale” assunti con le stesse modalità indicate al successivo punto “b” - non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;
- b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;
- c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell’accezione indicata al precedente punto “a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci.

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non aumentando l’incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore della produzione” (da considerare al netto dei ricavi relativi alle c.d. “prestazioni extra-canone”), rispetto all’analoga incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci.

Conseguentemente:

- 1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle “altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio di previsione 2017” della società, dovranno costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di previsione degli anni 2018 e seguenti;
- 2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell’anno 2017), la società dovrà dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’avvenuto rispetto dei suddetti indirizzi.

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI “C.A.A.R. - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A. CONSORTILE”

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini e comunque per quanto compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco di Rimini nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi¹⁰, ai sensi di

- a) *“atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini”* prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune);
- b) *“atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberanti presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci”* prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”).

⁸ Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

⁹ Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

¹⁰ Si tratta dei seguenti due atti:

- a) *“atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell’art.18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n.133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini”* prot. n.106167 del 13/05/2015 (destinato a tutte le società partecipate dal Comune);

quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti¹¹, alla **“società a controllo pubblico”** (come definita dalle disposizioni di legge vigenti¹²) **“C.A.A.R. - Centro agro-Alimentare Riminese s.p.a. consortile”** sono assegnati, con decorrenza dal 2017 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, i seguenti obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: per ciascun esercizio, a consuntivo

- a) il complesso delle “spese di funzionamento” - da intendersi come il totale dei “costi della produzione” (voce B) del “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per “ammortamenti e svalutazioni”, dei canoni di leasing e degli “oneri straordinari” (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti nella voce “E” del “conto economico”) e con i “costi per il personale” assunti con le stesse modalità indicate al successivo punto “b” - non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;
- b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci;
- c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell’accezione indicata al precedente punto “a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci, il quale, a sua volta, non deve superare l’importo previsto, per tale voce, nel “bilancio annuale di previsione 2017” della società, approvato dai soci.

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell’attività svolta, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il “complesso delle spese di funzionamento” e/o il “costo complessivo del personale” e/o le “altre spese di funzionamento”) potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell’efficienza della gestione, non aumentando l’incidenza media percentuale del “complesso delle spese di funzionamento” sul “valore della produzione”, rispetto all’analogica incidenza risultante dal “bilancio annuale di previsione” del medesimo anno della società, approvato dai soci.

Conseguentemente:

- 1) il valore totale delle “spese di funzionamento”, il valore delle “spese per il personale” e quello delle “altre spese di funzionamento” indicati nel “bilancio di previsione 2017” della società, dovranno costituire, per la stessa, i parametri iniziali di riferimento per la predisposizione dei propri bilanci di previsione degli anni 2018 e seguenti;
- 2) nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell’anno 2017), la società dovrà dimostrare numericamente, in nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’avvenuto rispetto dei suddetti indirizzi.

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) “LEPIDA S.P.A.”

La proposta degli “obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento” compete al socio di maggioranza assoluta Regione Emilia-Romagna (detentore di oltre il 96% del capitale sociale), che però, fino ad oggi, malgrado i numerosi solleciti da parte dei soci minori, tra i quali il Comune di Rimini, non ha provveduto in tal senso.

OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI “PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE”

Fatti salvi - fino a diversa disposizione normativa o del Comune di Rimini e comunque per quanto compatibili con le presenti disposizioni - gli “atti di indirizzo” già precedentemente adottati dal Sindaco di Rimini nei confronti delle società partecipate dal Comune di Rimini e ad esse trasmessi¹³, ai sensi di

b) *“atto di indirizzo alla società in house Anthea s.r.l. in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale e verifica degli eventuali esuberanti presso le altre società controllate o partecipate dal Comune di Rimini e dagli altri soci” prot. n.215221 del 12/10/2015 (destinato alla sola “Anthea s.r.l.”).*

¹¹ Si tratta, attualmente, dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

¹² Si tratta, attualmente, dell’articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

¹³ Si tratta dei seguenti due atti:

a) *“atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all’attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6*